



## TRIBUNALE DI SPOLETO

Il Giudice designato dott.ssa Della Anibaldi,  
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12.11.2013,  
letto l'atto introduttivo e la memoria difensiva di parte resistente,  
visti gli atti e i documenti di causa,  
uditi i difensori delle parti alle udienze del 6 e del 12.11.2013,  
pronuncia la seguente

### ORDINANZA

sull'istanza di sospensione efficace esecutiva del titolo ex art. 615 c.p.c. proposta da:

-Attore-

### CONTRO

-Convenuto-

\*\*\*

### PREMESSO CHE

- Con atto di precetto notificato in data 4.10.2013, [ ] intimava ad [ ] il pagamento della somma di €. 350.000,00, oltre interessi e spese legali, sulla base di titolo esecutivo costituito da assegno bancario n. 0010063209-00, tratto su conto corrente intestato all' [ ] ed acceso presso la Banca [ ];
- L'odiatto attore opponente chiede la sospensione del titolo esecutivo posto alla base del precetto, eccependo, in primo luogo, la nullità dell'assegno, o comunque la sua inidoneità quale titolo esecutivo, ex art. 2 R.D. 21.12.1933 n. 1736, stante la mancanza del requisito di cui all'art. 1 n. 3 R.D. 21.12.1933 n. 1736, per essere lo stesso stato emesso e consegnato a maggio 2013 senza data e luogo di emissione, e, in secondo luogo, l'inesistenza del rapporto sottostante, per essere stato l'assegno consegnato dall' [ ] a garanzia della restituzione all' [ ] da parte della società [ ] S.n.c., di cui l' [ ] è legale rappresentante, della somma ivi indicata, restituzione avvenuta nel corso dell'anno 2013 tramite diverse rimesse. In particolare, i fatti sottesi alla presente controversia venivano così ricostruiti: all'inizio di febbraio 2013 [ ] consegnava al [ ] a garanzia della restituzione da parte della società [ ] della somma di €. 350.000,00, tre assegni bancari, di cui due, tratti da conto corrente della società [ ] dell'importo di €. 100.000,00 ciascuno, ed uno, tratto da conto corrente di [ ] dell'importo di €. 150.000,00; al momento della consegna, le parti concordavano che la restituzione della complessiva somma di €. 350.000,00 sarebbe dovuta avvenire nel corso dell'anno 2013 tramite successive rimesse e che, prima di procedere ad ogni utilizzo dei titoli, le parti avrebbero

dovuto effettuare i conteggi del debito residuo in relazione alle diverse rimesse nel frattempo effettuate. Malgrado ciò, il 6.5.2013 il [ ] metteva improvvisamente all'incasso i tre assegni, ma in pari data provvedeva a "richiamarli" dietro consegna da parte dell' [ ] di altro assegno dell'importo di €. 350.000,00; si trattava proprio dell'assegno n. 10063209 di cui all'atto di precetto del 4.10.2013, che l' [ ], recatosi ad [ ] nella stessa data del 6.5.2013, provvedeva a consegnare al [ ] "in bianco", cioè senza data e luogo di emissione, e con la sola indicazione dell'importo in lettere e numeri della cifra di €. 350.000,00; anche in quell'occasione le parti concordavano che di lì a breve avrebbero effettuato un conteggio di quanto effettivamente ancora dovuto dall' [ ] sulla base delle rimesse già effettuate, e che nel frattempo non sarebbero state intraprese ulteriori iniziative. Dopo circa due mesi, il [ ] rappresentava all' [ ] la necessità di sostituire il titolo con un assegno di pari importo, in quanto il titolo medesimo era stato depositato presso una banca che, essendo trascorsi 60 giorni, ove non sostituito lo avrebbe posto all'incasso; di conseguenza l' [ ], recatosi ad [ ], provvedeva a consegnare al [ ] un nuovo assegno dell'importo di €. 350.000,00 emesso dall' [ ] S.n.c., e il [ ] si impegnava a restituire in cambio l'altro assegno di pari importo, non appena ritirato dalla propria banca (che avrebbe fatto luogo alla restituzione solo previa consegna di altro titolo in sostituzione); ed anche in tale ultima occasione le parti si impegnavano a procedere appena possibile alle operazioni di calcolo del debito. La promessa restituzione dell'assegno personale dell' [ ] però non aveva luogo, tanto che il [ ] lo metteva in esecuzione con la notifica dell'atto di precetto del 4.10.2013. Segue, nell'atto di opposizione all'esecuzione, una ricostruzione dei pagamenti effettuati a favore del [ ] da parte della [ ] S.n.c., nel periodo da febbraio a luglio 2013, per un importo complessivo di €. 160.000,00, e da parte di [ ] nel periodo maggio-giugno 2013, per un importo complessivo di €. 223.000,00, e così per un totale di €. 383.000,00, addirittura superiore rispetto al debito di €. 350.000,00. In conseguenza di quanto sopra, la pretesa creditoria di cui all'atto di precetto del 4.10.2013 si sarebbe estinta sia in forza della novazione soggettiva (ex art. 1235 c.c.) verificatasi con la sostituzione dell'assegno personale dell' [ ] con un nuovo assegno della società [ ] S.n.c., consegnato al [ ] all'inizio di luglio 2013 per la medesima somma e per il medesimo importo, sia in forza dei pagamenti effettuati, per la complessiva somma di €. 383.000,00, a titolo di restituzione della somma originaria di €. 350.000,00;

- I gravi motivi allegati al fine della domanda di sospensione vengono individuati, oltre che nel *factus non iuris* insito nelle considerazioni sopra esposte, nel *periculum in mora* derivante dalla consistenza dell'importo precettato, dal rischio legato alla moltiplicazione di garanzie per l'adempimento di una medesima obbligazione nella disponibilità del [ ], dal rischio di subire da parte delle banche, a seguito dell'esecuzione per un importo così elevato, unilaterali decisioni di chiusura dei rapporti in corso, dalla notifica di un atto di pignoramento immobiliare nel frattempo avvenuta su richiesta del [ ], il tutto in una situazione di estrema difficoltà del [ ] sottoposto dal 22.7.2013 alla misura della custodia domiciliare, ed provvedere di persona alla cura dei propri affari;

- Parte convenuta, costituitasi nel presente procedimento, chiede il rigetto della domanda di sospensione, contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla controparte, e in particolare affermando che: i rapporti tra il [ ] e l' [ ] iniziavano nel 2010; il [ ] consegnava via via somme di denaro per l'acquisto di polizze assicurative da parte della [ ] S.n.c., quantificati in complessivi €. 524.000,00, ottenendo la restituzione - poiché nel frattempo l' [ ] non provvedeva a fornire prova dell'accensione delle polizze - di complessivi €. 133.000,00; anche i tre assegni del complessiva importo di €. 350.000,00 di cui due da €. 100.000,00 n. 16932153 e 16932154 tratti su un conto corrente intestato alla [ ] S.n.c. presso la Banca [ ], Agenzia di Pescara, e uno da €. 150.000,00 n. 10063207 tratto su un conto corrente intestato ad [ ] presso la Banca [ ] venivano consegnati come restituzione della somma già corrisposta dal [ ]; in data 6.5.2013 il [ ] stante della contenziosa causa dell' [ ] che nel

frattanto non provvedeva a fornire prova dell'accensione delle polizze, poneva all'incasso i tre assegni, ma li richiama in data 10.5.2013 a seguito delle insistenti richieste dell' [ ] che comunicava l'assenza di fondi e, per ottenere il richiamo, offriva al [ ] la consegna di un unico assegno, del medesimo importo di €. 350.000,00. Quindi, da un lato si trattava della corrispondenza di una somma dovuta visto che, a fronte di un debito originario di €. 324.000,00 e della restituzione di €. 133.000,00, residuava un debito di €. 391.000,00; dall'altro, non si trattava di un assegno privo di data, perché (v. pg. 10-11 della memoria di costituzione) "in realtà fu l' [ ] ad apporre la data del 3.7.2013. Certamente un postdatato, ma necessario se si pensa che l' [ ] aveva supplicato il [ ] di richiama gli assegni (precedentemente consegnati) per assenza di fondi, e quindi non poteva apporre la data del 10.5.2013 perché si sarebbe ritrovato nella medesima condizione, di non poterli pagare per mancanza di fondi, e per questo appose la data di luglio 2013, quando avrebbe ricostituito la provvista, cosa che non è più avvenuta. La mancanza di fondi costituisce proprio la prova che fu l' [ ] ad apporre la data non potendo rischiare che il [ ] ponesse all'incasso l'assegno prima di un certo periodo (che fu [ ] luglio 2013)". Parte resistente contestava infine la circostanza della successiva consegna di un altro assegno del medesimo importo di €. 350.000,00, consegnato in sostituzione di quello originario di cui all'atto di precetto.

\* A sostegno delle opposte ricostruzioni dei fatti, entrambe le parti producevano documentazioni (in particolare matrici di assegni, estratti-sconto, quietanza liberatoria del 24.6.2013 doc. 13 di parte attrice) volta a comprovare i singoli pagamenti rispettivamente effettuati o ricevuti.

#### RITENUTO CHE

- I "gravi motivi" in presenza dei quali, ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c., può essere disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo vanno ritenuti sussistenti in presenza del *periculum in mora* e del *periculum in mora*; nel caso di specie, l'opposizione appare *prima facie* fondata, in quanto, al di là della precisa ricostruzione dei fatti (cauzione dell'assegno in garanzia, secondo l'attore, o in pagamento, secondo il convenuto) e della esatta quantificazione del debito dell' [ ] nei confronti del [ ], può dirsi accertata, sulla base delle considerazioni svolte da entrambe le parti, che l'assegno n. 10063209 dell'importo di €. 350.000,00, sulla cui base veniva notificato l'atto di precetto in data 4.10.2013, veniva consegnato dall' [ ] a fronte del richiamo, a maggio 2013, dei tre assegni dell'importo complessivo di €. 350.000,00 sopra descritti, che il [ ] aveva posto all'incasso il 6.3.2013. Tale circostanza consente già di per sé di ritenere che la data del 3 luglio 2013, apposta con un timbro sull'assegno stesso (v. fotocopia doc. 11 di parte convenuta) sia successiva alla data di emissione. Secondo la parte attrice, la circostanza della mancanza della data e del timbro di emissione è argomentabile, quanto al luogo, dalla diversità di grafia rispetto al resto dell'assegno, e quanto alla data dal fatto che la stessa sia stata apposta con un timbro e non a penna; inoltre, che la sottoscrizione da parte dell' [ ] dell'assegno sia avvenuta nel maggio del 2013 e non il 3 luglio 2013 emerge dalla circostanza - significativa anche a parere di questo Giudice - che tale assegno riporta un numero progressivo (il n. 10063209) immediatamente antecedente a quello (il n. 10063210) dell'assegno di €. 73.000,00 messo all'incasso dal medesimo [ ] in data 17.5.2013 (v. docs. 14a e 14b di parte attrice, che trovano corrispondenza nel doc. 7 allegato alla memoria difensiva di parte convenuta). Secondo le argomentazioni della parte convenuta, invece, anche la data fu apposta dall' [ ], pur se necessariamente successiva rispetto al momento dell'emissione dell'assegno (visto che in quel momento lo stesso sarebbe stato privo di copertura); in effetti, dalla ricostruzione dei fatti che emerge dalla lettura della memoria difensiva appare chiaro l'assunto che l'assegno posto alla base dell'atto di precetto del 4.10.2013 fosse un assegno postdatato. Ad ogni modo, pur non potendo ritenersi allo stato risolto il dubbio se in data del 3 luglio 2013 sia stata apposta dall' [ ] e dal [ ], ma potendo invece dirsi accertato che l'assegno fu emesso per consentire il richiamo, avvenuto a maggio 2013, dei tre assegni posti all'incasso il 6.3.2013, e dunque fu emesso a maggio 2013, pur essendo la data del 3 luglio 2013, alla luce della giurisprudenza, richiamata dalla parte

autrice, relativa sia all'assegno privo di data (Cass. 10617/1996, Cass. 5039/1996, Cass. 14158/2001, Cass. 10731/2002, Cass. 13949/2006, Cass. 25580/2011, Cass. 2160/2006), sia all'assegno postdatato (Cass. 5069/2010), può ritenersi esclusa l'idoneità dell'assegno a valere quale titolo esecutivo: dalla giurisprudenza sopra citata emerge infatti che se l'assegno privo dell'indicazione della data è un titolo radicalmente nullo e può valere solo come promessa di pagamento, è lecito presumersi "juri tantum" l'esistenza del rapporto sottostante, l'assegno postdatato, pur non essendo nullo, non può tuttavia valere come titolo esecutivo (così Cass. 5069/2010: "La postdatazione dell'assegno non comporta la nullità del titolo, ma solo del relativo patto per contrarietà a norme imperative, poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il pagamento, anche se l'assegno non può, tuttavia, valere come titolo esecutivo, dovendosi considerare con effetto irregolare, senza che abbia, a tal fine, rilievo la successiva eventuale regolarizzazione fiscale").  
- La consistenza dell'importo preesistente e il concreto rischio dell'attore opponente di subire, nel corso del giudizio di opposizione, l'espropriazione di beni immobili, nonché il rischio di subire, da parte della banche, la chiusura dei vari rapporti attualmente in corso, inducono infine a ritenere sussistente, nel caso di specie, anche il *periculum in mora*.

P.Q.M.

Il Tribunale di Spoleto, pronunciando ex art. 615 c.p.c. nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ugual altra istanza ed eccezioni disattese:

1. accoglie l'istanza di sospensione proposta da [redacted];
2. dispone e dichiara la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'assegno bancario n. 0010063209-00 dell'importo di € 350.000,00, tratto su conto corrente intestato ad [redacted] ed acceso presso la Banca [redacted] S.p.A., Filiale di Torino;
3. conferma l'udienza del 24.2014, ora di rito;
4. spese al merito.

Così deciso in Spoleto, il 18 novembre 2013.

Si comunicò.

Il Giudice designato  
Dott.ssa Della Aniballe

*Della Aniballe*

TRIBUNALE DI SPOLETO  
Deposito in Cancelleria oggi

18 NOV 2013